



**Ministero dell'Interno**  
*Dipartimento Vigili del Fuoco*  
*Soccorso Pubblico e Difesa Civile*



**COMUNE DI CENTOLA**  
*Provincia Salerno*

# **INFORMAZIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

## Classificazione dell'attività ricettive secondo D.P.R. 151/11

**Attività 66.1.A** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (*fino a 50 posti-letto*).

**Attività 66.2.B** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (*fino a 100 posti-letto*).

**Attività 66.3.B** : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

**Attività 66.4.C** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

*REGOLE TECNICHE DI P. I. (prevenzione incendi)  
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO  
ALBERGHIERE*



**D.M. 9 APRILE 1994**



**D.M. 6 OTTOBRE 2003**

*QUALI SONO LE  
STRUTTURE  
RICETTIVE  
ASSOGGETTE AL  
RISPETTO DI QUESTE  
REGOLE TECNICHE ?*

## Le seguenti a prescindere dal numero di posti letto

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico alberghiere.

**definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983**

# *D.M. 16 marzo 2012*

*coordinato con circ. n° 1 del 24.04.2012*

*Piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 7 e 8, del dl 29.12.11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.2.12, n. 14, adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive.*

*CHI PUÒ  
ACCEDERE  
AL PIANO*

## CAMPO DI PPLICAZIONE

*Piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle **strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.***

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

*Per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (g.u. n. 95 del 26.04.94), adibiti ad attività ricettive turistico - alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50% dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste nello stesso decreto.*

*Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.*

## *Esempio 1*

- *Struttura ricettiva su due piani con capacità pari a 30 posti letto alla data del 1.01.1993 priva di impianto idrico antincendio.*
- *Ampliamento della capacità ricettiva con sopraelevazione di un piano (terzo) e numero posti letto pari a 50 in data 1.01.2000.*

*In questo caso l'attività può non essere, ad oggi, dotata dell'impianto idrico ai primi due piani ed adeguata entro il 31.12.2013 ma deve, ad oggi, essere dotata dell'impianto idrico al terzo piano.*

## *Esempio 2*

- *Struttura ricettiva su due piani con capacità pari a 20 posti letto alla data del 1.01.1993 priva di impianto idrico antincendio.*
- *Ampliamento della capacità ricettiva con numero posti letto pari a 40 in data 1.01.2000.*

*In questo caso l'attività deve, ad oggi, essere integralmente rispondente al Titolo II – Parte II del Decreto 9.04.94 e dotata di impianto idrico antincendio sull'intera attività.*

*L'ammissione al piano  
consente la prosecuzione  
dell'esercizio dell'attività  
ai soli fini antincendio.*

QUALI SONO LE  
CONDIZIONI PER  
POTER ACCEDERE  
AL PIANO

## ***CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL PIANO***

***L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, e' consentita alle strutture ricettive, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 aprile 2012), dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5.***

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **9 - IMPIANTI LETTRICI**

- *Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte*
- *I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:*
- *a) illuminazione;b) allarme;c) rivelazione;d) impianti di estinzione incendi;e) ascensori antincendio.*
- *Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **10 - SISTEMI DI ALLARME**

- *Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.*
- *I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.*
- *Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto;*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## *11.2 - Estintori*

- *Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili.*
- *Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque*
- *necessario che almeno alcuni si trovino:*
- *- in prossimità degli accessi;*
- *- in vicinanza di aree di maggior pericolo.*
- *Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

### **12 - IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI**

*Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.*

- Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti.*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **13 - SEGNALETICA DI SICUREZZA**

- *La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.lvo 81/08. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **14 - GESTIONE DELLA SICUREZZA**

- *Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:*
- *sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;*
- *siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;*
- *siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;*
- *siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;*
- *siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

*Le misure di gestione della sicurezza, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, **permanentemente presente** durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

*Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con un numero di addetti come di seguito riportato:*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

- a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;*
- b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

Gli addetti del servizio, **permanentemente presenti**, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## ***15 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE***

- Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
- Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.
- Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **17 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- **Istruzioni da esporre all'ingresso**

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale degli spazi calmi

- **Istruzioni da esporre a ciascun piano**

- A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
- La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

- **Istruzioni da esporre in ciascuna camera**

- In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
- Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva.
- Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
- Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

### **20.2 - Larghezza delle vie di uscita**

- *E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.*
- *Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

## **20.3 - Larghezza totale delle uscite**

- *La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.*
- *Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.*
- *Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.*
- *Capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1;*
- *per le strutture ricettive dove è presente un progetto approvato dal Comando Provinciale V.F. nel quale è prevista la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 del DM 9 aprile 94' e s.m.i., il termine di adeguamento relativo al punto 20.3 è il 31.12.2013*

# *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

**20.1 Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:**

- 50 per il piano terra; - 37,5 per i piani interrati; - 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra; - 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

*In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:*

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;*
- b) adozione di scale protette;*
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.*

*In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:*

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;*
- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;*
- installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.*

## *Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario*

### *20.5 - Vie di uscita ad uso promiscuo*

- *la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.*

# DA QUANDO DECORRE IL PIANO DI ADEGUAMENTO

# *DECORRENZA*

Il piano decorre dalla data del **29 aprile 2012** ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che i responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il termine di scadenza del **31 dicembre 2013**.

***QUALI SONO LE  
MODALITA' PER  
ACCEDERE  
AL PIANO***

# *Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio*

I responsabili presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine del **29 maggio 2012** domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.

## *Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio*

In caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma I dell'art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto (<25); in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/11.

## *Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio*

La domanda di ammissione deve, comprendere:

- La richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
- Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;
- Il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi con le seguenti modalità:

# *Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio*

<b>Istanza di ammissione al piano;</b>	<p>Inserire modulo in formato JPEG</p> <p>Modello accesso piano straordinario attività ricettive turistico alberghiere</p>
--	--

# *Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio*

**Attestazione a firma di tecnico abilitato con allegati;**

- **Relazione tecnica descrittiva atta a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza per l'accesso al piano di adeguamento (solo se non già in atti del Comando);**
- **Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;**
- **programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi;**
- **(sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013);**

**Inserire modulo in formato JPEG**

**ATTESTAZIONE Ammissione  
piano straordinario attività ricettive  
turistiche alberghiere**

# RISCONTRO

*Il Comando, entro **sessanta giorni** dalla data di ricevimento della domanda effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11 e si esprime sull'ammissione al piano e, ove richiesto, sulla conformità del progetto.*

# *RISCONTRO*

Comunicazione per **l'ammissione** al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

# *RISCONTRO*

Comunicazione per la **non ammissione** al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

# *RISCONTRO*

Comunicazione per l'**annullamento** dell'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

## *Cosa succede se non si presenta l'istanza*

Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

## *Cosa fare al termine dell'adeguamento*

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista.(S.C.I.A.)